

Comune di Almese

PROVINCIA DI TO

ORDINANZA

N. 1 DEL 01/02/2016

OGGETTO:

DISPOSIZIONI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPOEA) PITYOCAMPA (DEN. ET SCHIFF).

IL SINDACO

VISTI:

- L'art.50 e l'art. 54 del D.Lgs n.267/2000;
- La legge 24.11.1981 n.689 legge sul procedimento amministrativo;
- Il Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C. n. 24 del 27.04.2015;

DATO ATTO che nel territorio comunale vi è presenza di "processionaria del pino" (Traumatocampa Pityocampa);

CONSIDERATO che tale insetto lepidottero oltre ad essere fitofago (defogliatore) è anche potenzialmente pericoloso sia per l'uomo che gli animali domestici, in quanto, disperdendo in aria i propri peli fortemente irritanti può dare origine a reazioni epidermiche, allergiche ed infiammatorie anche consistenti;

CONSIDERATO inoltre che la lotta contro la "processionaria del pino" è obbligatoria su tutto il territorio nazionale;

VISTO il D.M. del 30.10.2007: "disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino";

DATO ATTO che le linee guida per la lotta alla processionaria emanate dalla Regione Piemonte dispongono che: *"Nelle aree in cui sussiste un rischio per la salute delle persone o degli animali a seconda delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente si possono impostare i seguenti interventi:*

- ***in inverno*** (indicativamente tra dicembre e l'inizio di febbraio) tagliare e bruciare, ove tecnicamente possibile, i nidi larvali che si osservano sulla chioma soprattutto nelle porzioni esterne, operando con la massima cautela e adottando adeguate misure protettive (guanti, occhiali e mascherine). Il taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall'insetto ma non abbatte completamente l'infestazione;

- **a fine estate** (indicativamente nella seconda metà di settembre) effettuare 1-2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*. Dosi di circa 100-150 grammi di prodotto diluiti in 100 litri di acqua (tenendo conto delle indicazioni presenti nell'etichetta del prodotto) forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e seconda età. Si ricorda che *Bacillus thuringiensis* è del tutto innocuo per l'uomo, i vertebrati e gli insetti utili in genere. Risulta quindi particolarmente interessante per l'impiego in ambiente urbano.

Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. In caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento è bene eseguirlo nuovamente perché esso ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile."

RITENUTO, per motivi di sicurezza ed igiene pubblica, adottare apposito provvedimento di carattere impositivo;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

Tutto ciò premesso:

ORDINA:

A tutti i proprietari/possessori/detentori/conducenti di vegetazione arborea infestata da "processionaria del pino" di intervenire, a propria cura e spese, secondo le seguenti disposizioni:

- **in inverno** (indicativamente tra dicembre e l'inizio di febbraio) tagliare e bruciare, ove tecnicamente possibile, i nidi larvali che si osservano sulla chioma soprattutto nelle porzioni esterne, operando con la massima cautela e adottando adeguate misure protettive (guanti, occhiali e mascherine). Il taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall'insetto ma non abbatta completamente l'infestazione;
- **a fine estate** (indicativamente nella seconda metà di settembre) effettuare 1-2 trattamenti alla chioma con preparati microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*. Dosi di circa 100-150 grammi di prodotto diluiti in 100 litri di acqua (tenendo conto delle indicazioni presenti nell'etichetta del prodotto) forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e seconda età. Si ricorda che *Bacillus thuringiensis* è del tutto innocuo per l'uomo, i vertebrati e gli insetti utili in genere. Risulta quindi particolarmente interessante per l'impiego in ambiente urbano.

Gli interventi vanno eseguiti avvalendosi di ditte specializzate nel settore, nelle ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. In caso di forte infestazioni o di piogge successive al trattamento è bene eseguirlo nuovamente perché esso ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile."

AVVISA

- Gli interventi suddetti dovranno essere effettuati annualmente;

- L'abbruciamento dei rami infestati dalla processionaria dovrà avvenire a distanza dai boschi per evitare il rischio di incendi;
- È vietato il conferimento delle frazioni di verde infestate da nidi nelle aree ecologiche e nella raccolta del verde;
- In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 300, come previsto dall'Art. 36 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, con la procedura prevista dalla legge 689/81, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale (diffusione di una malattia delle piante o degli animali).

DEMANDA

alla Polizia municipale il controllo di quanto sopra

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune di Almese e trasmessa a:

- Regione Piemonte - Settore Fitosanitario;
- Corpo forestale dello Stato - Stazione di Almese;
- A.S.L. TO 3 - Servizio SISP

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempienti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute.

La presente ordinanza annulla e sostituisce eventuali precedenti ordinanze analoghe in materia.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

Almese 01.02.2015

IL SINDACO
(Ombretta Bertolo)